

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1993

Presidenza del Presidente Vincenza BONO PARRINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (975)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
DI NUBILA (DC)	3
IANNI (DC), relatore alla Commissione	2
MADAUDO, sottosegretario di Stato per la difesa	2, 3
ZAMBERLETTI (DC)	3

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica» (975)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. *L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione della specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica».*

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione permanente.

Prego il senatore Ianni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

IANNI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a parere del Ministro della difesa le nuove esigenze dell'Aeronautica militare rendono necessaria la disponibilità di un certo numero di navigatori militari da impiegare in seno agli equipaggi delle linee operative di volo. Così come avviene in campo internazionale, nella cabina di pilotaggio dei velivoli non c'è il navigatore ma un secondo pilota che svolge tale funzione. Le Forze armate hanno invece l'esigenza di disporre di navigatori che non siano reclutati, come avviene attualmente, attingendo all'Accademia. Questo soprattutto per esigenze metodologiche: non potendo disporre fin dall'inizio di un pilota e di un navigatore ritengono necessario ricorrere al reclutamento di ufficiali di complemento. Tale reclutamento consentirebbe all'amministrazione di disporre di personale navigatore non soggetto ad alcun obbligo inerente l'assolvimento di periodi di comando o attribuzioni specifiche o frequenza di corsi e dalla vita operativa più lunga di quello proveniente dall'Accademia.

Non ci sarebbero nella maniera più assoluta aumenti di organico, ma una razionalizzazione dei ruoli soprattutto per quanto riguarda gli ufficiali che provengono dalle accademie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MADAUDO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame istituisce, come ha già ricordato il relatore, la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In tale ruolo gli ufficiali con il brevetto di navigatore militare vengono affiancati ai piloti militari, ai quali sono equiparati a tutti gli effetti.

Con tale iniziativa legislativa si intende ovviare all'esigenza dell'Aeronautica militare di impiegare una certa aliquota di navigatori in un compito nel quale finora sono stati utilizzati piloti militari.

Il Governo esprime naturalmente il proprio parere favorevole ed invita la Commissione a dare il suo assenso.

ZAMBERLETTI. Questo disegno di legge prevede che gli ufficiali navigatori possano provenire dalle accademie come i piloti. In sostanza ciò consente all'Aeronautica militare, che comincia ad avere in linea aerei che prevedono due persone a bordo (si pensi ai C-130, ai Tornado e alle nuove eventuali generazioni di AMX che hanno bisogno del navigatore per effettuare il volo notturno), di disporre del personale navigatore necessario senza peraltro drenare le accademie. Formare un pilota costa moltissimo, mentre formare un navigatore costa meno; sciupare quindi un pilota per farne un navigatore può costituire un notevole onere per l'Aeronautica militare. Quando c'erano pochi navigatori questo problema era sentito in misura minore; attualmente, con l'accresciuto fabbisogno, esso assume maggior rilevanza.

DI NUBILA. Signor Presidente, vorrei sapere dal Sottosegretario quali sono le modalità di reclutamento, dal momento che per gli ufficiali di complemento è in genere prevista una ferma temporanea.

MADAUDO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già detto in precedenza il provvedimento è volto a istituire la specialità di navigatore militare e prevede che in essa confluiscono gli ufficiali di complemento, sia attraverso i normali canali concorsuali per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, sia mediante apposito concorso, per soli titoli, al compimento dell'undicesimo anno di servizio, direttamente con il grado di capitano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Istituzione della specialità di navigatore militare)

1. È istituita la specialità di navigatore militare nel ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica.

2. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.

È approvato.

Art. 2.

*(Reclutamento ufficiali navigatori
in servizio permanente effettivo)*

1. All'articolo 2, primo comma, primo capoverso, della legge 5 luglio 1952, n. 989, dopo le parole: «muniti del brevetto di pilota militare» sono inserite le seguenti: «o del brevetto di navigatore militare» e dopo le parole: «come ufficiali piloti» sono aggiunte le seguenti: «o come ufficiali navigatori».

È approvato.

Art. 3.

*(Reclutamento ufficiali navigatori
di complemento)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo e corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7, nonché negli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della citata legge 19 maggio 1986, n. 224, si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, nella citata legge 19 maggio 1986, n. 224, alle dizioni: «pilota», «pilota militare», «corsi di pilotaggio», «attitudine al pilotaggio», «brevetto di pilota di aeroplano» e «brevetto di pilota militare», devono intendersi aggiunte, rispettivamente, le dizioni: «navigatore», «navigatore militare», «corsi per navigatori», «attitudine ad espletare mansioni di navigatore», «brevetto di navigatore d'aeroplano» e «brevetto di navigatore militare».

È approvato.

Art. 4.

*(Trattenimento in servizio dei navigatori
di complemento)*

1. Il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'aeronautica militare, da mantenere annualmente in servizio, è portato in detrazione dal numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'aeronautica militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della citata legge 19 maggio 1986, n. 224.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA

